

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Art. 1 – Inquadramento

Il presente Regolamento viene emanato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino ai sensi degli artt. 29 n. 1 lett. b) e 32 della legge n. 247/2012, le cui disposizioni si intendono espressamente richiamate.

Le Commissioni sono articolazioni interne del Consiglio dell'Ordine, a cui vengono attribuite dal Consiglio specifiche competenze per materie o aree tematiche. Esse hanno funzioni consultive, conoscitive, propositive e referenti.

Art. 2 – Competenze

Le Commissioni svolgono le attività di competenza con autonomia funzionale e organizzativa, in conformità ai programmi e agli indirizzi deliberati dal Consiglio dell'Ordine.

Ogni Consigliere dell'Ordine può partecipare alle riunioni di tutte le Commissioni.

Art. 3 – Composizione delle Commissioni e nomina dei Componenti

1. Le Commissioni sono formate da un numero variabile di componenti, con un minimo di tre, in base a quanto stabilito dal Consiglio per le esigenze di ogni singola Commissione.
2. Ogni Commissione è coordinata da uno o più Referenti nominati tra i Consiglieri dell'Ordine, con l'incarico di riferire al Consiglio sulle attività della Commissione con cadenza almeno bimestrale.
3. I componenti di ogni Commissione sono nominati dal Consiglio dell'Ordine e scelti anche tra gli avvocati iscritti all'Albo che abbiano comunicato la loro disponibilità e dichiarato la propria competenza nella materia di cui si occupa la Commissione cui verranno designati, se del caso e dove ritenuto opportuno anche interfacciandosi con le Associazioni Forensi maggiormente rappresentative.
4. Ogni Commissione dovrà essere composta da almeno, ove possibile, un Avvocato di età inferiore a 35 anni per le Commissioni con tre componenti, da almeno due componenti infratrentacinquenni per le Commissioni con più di tre componenti.

Art.4 – Ineleggibilità e incompatibilità

Gli avvocati iscritti all'Albo non potranno essere nominati quali membri delle Commissioni in presenza di sanzioni disciplinari comminate nell'ultimo biennio o in caso di mancato assolvimento degli obblighi formativi negli ultimi tre anni solari.

Non potranno essere nominati come componenti delle Commissioni i Presidenti delle Associazioni Forensi.

Non potranno essere nominati nella stessa Commissione più di tre membri che siano rappresentanti del direttivo della medesima Associazione Forense.

In ciascuna Commissione o sottocommissione non potrà essere nominato più di un componente appartenente al medesimo Studio professionale esclusi in questo computo i Consiglieri referenti.

Art. 5 – Decadenza dalla nomina e alternanza degli incarichi

In caso di mancata partecipazione ai lavori della Commissione da parte di un componente per più di tre sedute, salvo comprovate ragioni di salute, il referente è tenuto a comunicarlo al Consiglio che dovrà provvedere – salva la valutazione di idonee giustificazioni per le assenze – alla sua sostituzione. Il componente della Commissione escluso a causa delle assenze non potrà accedere a nuova nomina quale componente di alcuna Commissione.

Ad ogni nuova consiliatura, il Consiglio provvederà, ove possibile, alla sostituzione mediante nuove nomine di almeno la metà dei componenti di ciascuna Commissione.

I componenti non possono essere nominati per la medesima Commissione per oltre due interi mandati quadriennali, ove possibile.

Il componente di una Commissione che riceva una sanzione disciplinare e/o non ottemperi agli obblighi formativi è tenuto a darne immediata comunicazione; egli decade dall'incarico ed è automaticamente sostituito dal Consiglio.

Art. 6 - Decisioni

Le Commissioni, per il tramite dei coordinatori, sottopongono le proprie eventuali proposte al Consiglio.

Art. 7 – Riunioni e verbalizzazione

Le Commissioni si riuniscono di norma presso i locali del Consiglio dell'Ordine e possono svolgere i propri lavori anche mediante consultazioni informali o condotte per via telematica.

Le Commissioni redigono il verbale dei lavori; il verbale è steso da un componente della Commissione senza alcun ausilio da parte del personale degli uffici.

Il presente regolamento è stato approvato nella seduta consiliare del 3 maggio 2023 e modificato nella seduta consiliare del 3 febbraio 2025